

Congedo pagato volontariato svolto nelle colonie

artt. 46 cpv. 1 lett. c) LORD, 31 e 33 RDSt e RG 2227 del 2 maggio 2012

Per volontariato svolto nelle colonie s'intende:

prestazioni a favore della formazione e dell'animazione di colonie di vacanza riconosciute ai sensi della Legge colonie.

Il diritto al congedo pagato per volontariato svolto nelle colonie è al massimo di 8 giorni lavorativi all'anno.

Il presente formulario deve essere vistato anche dall'Ufficio sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.

I congedi per affari pubblici, affari sindacali, volontariato sociale, volontariato svolto nelle colonie, congedo gioventù, sportivi d'élite, gioventù e sport sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni lavorativi annui.

Il diritto ai giorni di congedo pagato è rapportato al grado d'occupazione.

Dati di servizio

CID	<input type="text"/>
Cognome, Nome
Funzione
Divisione
Unità amministrativa/Scuola

Scopo del volontariato svolto nelle colonie:
(allegare giustificativo) dal al

Data

Firma del/la richiedente

Conferma Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani:

- colonia riconosciuta ai sensi della Legge sulle colonie
 colonia non riconosciuta ai sensi della Legge sulle colonie

Data Visto Ufficio sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

Autorizzazione

- concessa respinta (allegare motivazione)

Il direttore o il funzionario dirigente è competente per la decisione, ed invia copia del formulario, sia accettato che respinto, al collaboratore e alla Sezione amministrativa del DECS.

Contro la presente decisione il collaboratore ha facoltà di reclamo alla Sezione amministrativa del DECS, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dall'intimazione.

.....
Data

.....
Cognome, Nome del Funzionario dirigente

.....
Firma

COMUNICAZIONE: all'interessato/a
alla Sezione amministrativa DECS
(allegare giustificativo)